



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 12 dicembre 2011 (21.12)

18505/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0411 (COD)**

**COASI 231
ASIE 68
DEVGEN 345
RELEX 1334
COMEM 379
COLAT 44
COEST 496
CADREFIN 195
PE 560
CODEC 2403**

PROPOSTA

Mittente: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore,
per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 9 dicembre 2011

n. doc. Comm.: COM(2011) 843 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 843 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 843 definitivo

2011/0411 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

{SEC(2011) 1475 definitivo}

{SEC(2011) 1476 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta relativa a uno strumento di partenariato sostituisce lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI)¹, entrato in vigore nel 2007, che è stato il principale mezzo di collaborazione dell'UE con i paesi sviluppati. L'ICI si è dimostrato uno strumento efficace per fornire una risposta differenziata e adeguata che potesse ampliare e approfondire la cooperazione con 17 paesi (paesi industrializzati e territori ad alto reddito in America settentrionale, nella regione Asia-Pacifico e nella regione del Golfo). Con l'adozione della proposta ICI+, lo strumento è stato di recente esteso ai paesi in via di sviluppo. Tuttavia, poiché esso scadrà alla fine del 2013, è necessario un nuovo strumento finanziario.

Inoltre, dall'entrata in vigore del regolamento ICI si sono registrati una serie di importanti sviluppi tra cui l'emergere delle economie di paesi come l'India, la Cina e il Brasile, che svolgono un ruolo sempre più preponderante nel contesto economico e commerciale internazionale, nei consessi multilaterali (ONU e G20) e nell'affrontare questioni di portata planetaria. Anche se lo sviluppo e la lotta alla povertà rimangono questioni primarie, questi paesi stanno progressivamente uscendo dalla loro precedente condizione di paesi in via di sviluppo. Al fine di sostenere la propria ripresa economica, l'UE ha un interesse strategico ad incoraggiare questi paesi ad affrontare adeguatamente le sfide globali, quali i cambiamenti climatici.

Inoltre, l'UE ha sviluppato accordi di ampia portata con i partner e le economie emergenti principali per affrontare questioni bilaterali e di portata planetaria. Per l'attuazione di questi strumenti (quali accordi, dichiarazioni, piani d'azione, ecc.) occorre uno strumento di finanziamento apposito, affinché l'UE sia in grado di promuovere efficacemente i propri interessi a livello internazionale e affrontare, se necessario, le questioni su scala mondiale.

Inoltre, una serie di sviluppi rende necessaria l'adozione di un nuovo strumento: tra questi l'evoluzione delle relazioni con la Russia, la crisi finanziaria che pone nuove sfide all'economia mondiale e al suo ordine economico, la sempre maggiore interdipendenza fra l'UE e i suoi principali partner, la mutevole struttura degli scambi, il ruolo sempre maggiore della società civile e delle comunità di operatori economici/commerciali, tanto in Europa quanto nei paesi partner dell'UE, che richiedono un'intensificazione del dialogo, dell'integrazione e degli scambi. È sempre più sentita l'esigenza di affrontare le questioni sociali (distribuzione iniqua dei benefici della globalizzazione fra le classi sociali e forte impatto della recessione economica a scapito dei consumi, dei redditi e della creazione di posti di lavoro) e le sfide poste dall'ambiente e dai cambiamenti climatici. A ciò si aggiungono la sempre maggiore presenza delle economie emergenti nel dibattito sulle questioni legate agli scambi sud-sud e alla cooperazione, l'esigenza di combinare gli aiuti allo sviluppo, gli strumenti commerciali, i dialoghi con le imprese, gli sviluppi infrastrutturali e tecnologici e gli investimenti a sostegno di una crescita intelligente ed inclusiva,

¹ USA, Giappone, Canada, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda; taluni paesi e territori asiatici industrializzati non contemplati dall'elenco DAC dei paesi beneficiari (Singapore, Hong Kong, Macao, Taiwan e Brunei), nonché il Consiglio di cooperazione del Golfo (Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti) anch'essi non contemplati dall'elenco DAC dei beneficiari APS.

l'integrazione degli scambi, lo sviluppo del settore privato, la coesione sociale e i programmi di riforma e di modernizzazione: tutti questi fattori impongono di istituire un nuovo strumento.

L'UE non possiede attualmente uno strumento specifico che le consenta di cooperare con le nuove economie emergenti su argomenti concernenti la promozione degli interessi essenziali dell'UE e le sfide comuni a livello planetario (come, ad esempio, i cambiamenti climatici o l'esigenza di conseguire uno sviluppo sostenibile a tutti i livelli). Sebbene l'ICI sia stato esteso ai paesi in via di sviluppo con l'adozione, il 1° dicembre 2011, dell'ICI+, la sua portata è limitata.

Lo strumento di partenariato proposto è volto a superare questa limitata capacità dell'UE di impegnarsi nella maniera più efficace a livello internazionale. Esso potrebbe colmare la lacuna descritta e, in particolare, consentirebbe all'UE di attuare programmi che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo con i protagonisti della scena mondiale, tutelando al contempo, se necessario, i propri interessi essenziali nei rapporti con qualsiasi altro paese partner. Lo strumento potrebbe inoltre promuovere nuove relazioni con paesi che si stanno emancipando dall'assistenza bilaterale allo sviluppo.

In particolare, lo strumento consentirebbe di perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- (a) attuare la dimensione internazionale della strategia "Europa 2020" sostenendo strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'UE, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide su questioni di portata planetaria, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e l'ambiente;
- (b) migliorare l'accesso al mercato e sviluppare le opportunità di scambio, di investimento e commerciali per le imprese europee, in particolare le PMI, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e in materia di regolamentazione;
- (c) promuovere una maggiore comprensione e visibilità dell'Unione e rafforzare il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE.

Il nuovo **strumento di partenariato** (PI) promuoverà pertanto gli interessi dell'UE e reciproci e conferirà alla strategia "Europa 2020" una portata mondiale, rispondendo in modo efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione derivanti dalle relazioni dell'Unione con i paesi partner e affrontando sfide di portata planetaria. Lo strumento avrà portata globale con un interesse specifico per i partner strategici e le economie emergenti. Non è prevista la classificazione obbligatoria delle spese come aiuti pubblici allo sviluppo (APS), ma sarà sempre possibile farlo, soprattutto in materia di aiuti al commercio e di assistenza in campo commerciale. L'importo stanziato per il periodo 2014-2020 è di 1 131 milioni di euro.

Lo strumento di partenariato sarà parte integrante dell'architettura globale degli strumenti finanziari dell'azione esterna organizzata attorno a quattro capitoli principali: un capitolo basato sulle politiche, volto soprattutto alla cooperazione con i paesi partner a tutti i livelli, i capitoli concernenti le attività relative alle priorità e ai valori trasversali: i diritti umani e la democrazia, gli aiuti umanitari e la protezione civile, e la gestione e prevenzione delle crisi.

Una delle priorità fondamentali della strategia "Europa 2020" è quella di ristabilire una crescita compatibile con la visione europea di un futuro a basse emissioni di carbonio e con obiettivi di sviluppo sostenibili. Il programma riconosce che le economie emergenti a forte sviluppo con una classe media in espansione svolgeranno un ruolo fondamentale nel sostenere le esportazioni di beni e servizi europei per i quali l'UE gode di un vantaggio comparativo. Ad esempio, in futuro la presenza (o mancanza) di politiche in materia di clima in Cina, India, Brasile e negli USA avrà un notevole impatto sulla competitività, la R&S e la cooperazione scientifica fra queste regioni, nonché sugli scambi internazionali. È nel nostro interesse promuovere quanto più possibile l'allineamento e la cooperazione. Lo strumento di partenariato dovrebbe essere utilizzato per sostenere la politica commerciale², in particolare per quanto concerne i partner economici strategici. Il sostegno all'accesso al mercato per le imprese europee integrerà l'azione finanziata nel quadro del programma per la competitività e le PMI.

Le economie emergenti svolgono un ruolo sempre più preminente come partner responsabili nell'affrontare le sfide concernenti questioni di portata mondiale, nel contesto dell'attuale crisi economica. L'UE riconosce l'importanza delle crescenti responsabilità delle economie emergenti nei confronti dei paesi meno sviluppati e degli altri paesi in via di sviluppo. Questioni critiche quali la riduzione della povertà, la competitività e la liberalizzazione degli scambi, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, lo sviluppo sostenibile, il lavoro dignitoso, compresi il rispetto delle norme fondamentali sul lavoro e il dialogo sociale, il miglioramento dell'alfabetizzazione, delle competenze e dell'inclusione nel mondo digitale, le pandemie, la sicurezza informatica, il terrorismo e la criminalità organizzata, compresa la pirateria, possono essere affrontate soltanto in un quadro internazionale. A fronte di un contesto di crescente globalizzazione, il programma interno volto ad assicurare crescita e occupazione sostenibili in Europa e le politiche interne dell'UE in generale devono assolutamente essere sostenuti da un'adeguata assistenza finanziaria esterna. Tale dimensione esterna della politica interna dovrebbe assicurare maggior coerenza all'azione esterna dell'UE, evitando duplicazioni e aumentandone l'impatto.

Lo strumento di partenariato darà quindi priorità al sostegno di altre politiche esterne dell'UE, quali la politica commerciale, e della dimensione esterna delle politiche dell'UE in materia di cambiamenti climatici, ambiente, energia, trasporti, occupazione e politiche sociali, nonché di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nell'ambito dello strumento di partenariato, sarà particolarmente pertinente integrare la politica in materia di clima e i relativi obiettivi nelle attività di promozione del dialogo politico con le economie industrializzate ed emergenti.

L'uso efficiente delle risorse sarà fondamentale perché la crescita economica rimanga sostenibile nonostante i vincoli ambientali. Fra le iniziative faro della strategia "Europa 2020" l'UE sta adottando una strategia sull'uso efficiente delle risorse, che avrà ripercussioni sulle norme UE, ma potrà essere realmente efficace solo se tutte le maggiori economie adotteranno pratiche di efficienza delle risorse. Le economie emergenti hanno la possibilità di saltare a piè pari i modelli di consumo e produzione e non sostenibili così spesso seguiti dall'UE e da altre economie avanzate nelle rispettive fasi di industrializzazione e l'UE ha tutto l'interesse ad aiutarle in tal senso.

² "Commercio, crescita e affari mondiali – LA POLITICA COMMERCIALE QUALE COMPONENTE ESSENZIALE DELLA STRATEGIA 2020 DELL'UE" (COM/2010/612) del 9.11.2010.

Le economie emergenti, soprattutto l'India e la Cina, hanno però anche popolazioni vastissime che vivono in assoluta povertà e dipendono da ecosistemi sani, acqua pulita, mari pescosi e foreste produttive per il loro sostentamento. Al contempo, Brasile, Sudafrica, India e Cina sono paesi con un'immensa biodiversità. Queste economie svolgono anche un ruolo crescente per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse negli altri paesi in via di sviluppo, specialmente in quelli più poveri. La cooperazione sulla tutela degli ecosistemi e sulla loro gestione sostenibile è nel reciproco interesse dell'UE e dei suoi partner.

Il dialogo e la cooperazione pratica con i maggiori produttori e consumatori di energia a livello mondiale sono essenziali per affrontare la sfida della tutela della sicurezza energetica dell'UE, che dipende in misura sempre maggiore dalle importazioni, promuovendo al tempo stesso un'agenda mondiale a favore di un'economia a basse emissioni di carbonio, politiche energetiche sostenibili, trasparenza e prevedibilità sui mercati mondiali dell'energia e cooperazione tecnologica.

Man mano che si emancipano dall'assistenza bilaterale allo sviluppo, molti paesi cercano nuove forme di cooperazione. Se vuole mantenere la sua posizione di partner strategico e il suo ruolo guida nella definizione di standard globali nel settore della tecnologia e dell'innovazione, l'UE deve essere in grado di istituire partenariati in questi ambiti, fondati sul reciproco interesse.

La diffusione all'esterno delle politiche interne dell'UE sarà pertanto pienamente integrata nella programmazione dello strumento di partenariato che, nell'ambito della limitata dotazione finanziaria, può completare anche la dimensione esterna delle politiche interne condotte nell'ambito di altri programmi dell'UE (come le iniziative del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, il programma per la competitività e le PMI, inclusa la cooperazione in materia di turismo, il fondo per la migrazione e il fondo per la sicurezza interna, nonché il programma "Erasmus per tutti") nell'intento di evitare eventuali duplicazioni. Lo strumento può anche sostenere altre politiche esterne dell'UE, come quella commerciale. Nel corso di tutta la fase di programmazione, saranno considerate la coerenza e la complementarità con altri strumenti geografici di azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo, integrando al contempo i principi di differenziazione e concentrazione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

Fra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica sul futuro finanziamento dell'azione esterna dell'UE proponendo un questionario online accompagnato dal documento esplicativo "Quali strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?" preparato dai servizi della Commissione e dal personale SEAE.

La maggioranza degli intervistati (circa il 70%) ha confermato che l'assistenza finanziaria dell'UE ha apportato un valore aggiunto sostanziale nei principali settori politici sostenuti dagli strumenti finanziari dell'UE per l'azione esterna³. Molti hanno menzionato il valore

³ Cioè la pace e la sicurezza, la riduzione della povertà, gli aiuti umanitari, gli investimenti nella stabilità e nella crescita dei paesi dell'allargamento e del vicinato, le sfide globali, la promozione degli standard e dei valori dell'UE e internazionali e il sostegno alla crescita e alla competitività all'estero.

aggiunto dell'UE come il principale fattore per il futuro: a loro parere, l'UE dovrebbe sfruttare questo vantaggio comparativo, derivante dalla sua presenza sulla scena mondiale, dalla sua vasta competenza, dalla sua natura sovranazionale e dal suo ruolo di facilitatore del coordinamento, e le economie di scala.

Quasi tutti gli intervistati (92%) hanno sostenuto un approccio più differenziato, a misura della situazione del paese beneficiario e basato su criteri solidi e su una raccolta dati efficiente, quale modalità per incrementare l'incidenza degli strumenti finanziari dell'UE.

Le opinioni espresse sulla semplificazione degli strumenti e sull'equilibrio fra gli strumenti geografici e tematici sono state diverse. Molti hanno espresso il timore che la riduzione del numero di programmi tematici dell'UE possa comportare una diminuzione dei fondi totali disponibili per l'azione tematica e hanno chiesto, invece, una semplificazione delle norme che regolano l'accesso ai finanziamenti tematici e la loro attuazione. Una consistente maggioranza ha ritenuto che aumentare la flessibilità geografica degli strumenti dell'UE possa essere un modo per rispondere alle sfide interregionali.

Alla richiesta di stilare una gerarchia dei vari ambiti di interesse, la maggior parte dei soggetti interessati ha menzionato "la stabilità macroeconomica e finanziaria e la crescita economica" e la "promozione degli scambi e degli investimenti", seguiti da "energia, efficienza delle risorse e cambiamenti climatici" nonché "occupazione e questioni sociali (crescita inclusiva e lavoro dignitoso)".

La stragrande maggioranza degli intervistati ha convenuto anche che il settore privato è la principale forza trainante dello sviluppo economico e, in quanto tale, contribuisce significativamente alla crescita sostenibile. Per questa ragione, si sono espressi a favore di un impegno più vasto dell'UE con le imprese in qualità di partner nell'UE e nei paesi terzi, al fine di coinvolgere maggiormente il settore privato – sia dal punto di vista finanziario che dell'acquisizione di conoscenze – in quanto fattore di sviluppo sostenibile.

Molti hanno convenuto sul fatto che la programmazione congiunta e il cofinanziamento con gli Stati membri potrebbero aumentare l'impatto e la coerenza dell'azione esterna dell'UE, semplificare l'erogazione degli aiuti e ridurre i costi complessivi delle transazioni.

Per quanto concerne la valutazione del rendimento, ha ricevuto un ampio consenso, quale mezzo per garantire che gli strumenti esterni dell'UE producano gli esiti attesi, anche una maggior attenzione alle attività di monitoraggio durante la realizzazione di progetti e programmi, insieme con una maggiore semplificazione delle norme che disciplinano il finanziamento esterno.

Un gran numero di soggetti interessati ha sostenuto lo sviluppo delle attività di informazione e comunicazione per innalzare il profilo del finanziamento esterno dell'UE, in particolare nei paesi beneficiari. Tuttavia, più che dall'aumento delle spese destinate alla comunicazione, la visibilità dell'UE è rafforzata da politiche e strategie efficaci e da una presenza effettiva nei paesi terzi. L'idea di potenziare il ruolo di coordinamento dell'UE fra gli altri donatori e di garantire che i partner incaricati dell'attuazione diano maggior visibilità ai finanziamenti dell'UE è stata egualmente appoggiata con forza.

Prima di presentare la presente proposta concernente lo strumento di partenariato, la Commissione ha preso in esame quattro opzioni politiche: porre fine all'ICI; mantenere lo

status quo; modificare il DCI in modo da consentire di effettuare le spese che non riguardano l'aiuto pubblico allo sviluppo, oppure introdurre un nuovo strumento sulla base dell'ICI/ICI+.

Dopo attenta valutazione, non sono state considerate soluzioni politicamente percorribili né la cessazione dell'ICI né il mantenimento dello *status quo*. Circoscrivere le spese alle azioni legate alla riduzione della povertà, oppure mantenere questo unico punto d'interesse nella cooperazione con le economie emergenti, limiterebbe artificiosamente l'azione esterna dell'UE e non terrebbe in debito conto gli interessi essenziali dell'Unione.

L'opzione relativa alla modifica dello strumento di cooperazione allo sviluppo per consentire di effettuare spese non collegate all'aiuto pubblico allo sviluppo avrebbe il vantaggio della coerenza geografica (uno strumento per paese), ma si ritiene che essa verrebbe notevolmente compromessa dalle difficoltà di gestire uno strumento con due obiettivi molto diversi fra loro.

Valutazione degli impatti

Economico

L'introduzione di un nuovo strumento di partenariato aprirebbe all'UE un'altra possibilità di promuovere le proprie imprese (soprattutto le PMI) e i propri prodotti. Il nuovo strumento permetterebbe di sostenere le imprese dell'UE nei paesi terzi, erogando incentivi per la competitività e l'innovazione dell'UE in modo complementare alle azioni finanziate nel quadro del programma per la competitività e le PMI e del programma Horizon 2020 (ricerca e innovazione). Consentirebbe inoltre di promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali dell'UE che a loro volta potrebbero agevolare gli investimenti esteri nell'Unione. Lo strumento può anche avere un ruolo negli scambi e nella cooperazione sud-sud, promuovendo pratiche commerciali responsabili da parte dei nostri partner nei paesi terzi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo più poveri. Si potrebbero prendere in considerazione svariati ambiti di cooperazione, fra cui i cambiamenti climatici, l'energia⁴, l'ambiente, il ravvicinamento delle normative tecniche e la normalizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, i diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali, le migliori pratiche in materia di economia, commercio, investimenti, fiscalità e finanza e il turismo. Ciò potrebbe rafforzare la sicurezza economica dell'UE e creare nuovi posti di lavoro che, in ultima analisi, sarebbero fattori di crescita economica. Il nuovo strumento potrebbe promuovere forme già consolidate di cooperazione economica fra l'UE e i paesi partner. In tale contesto, permetterebbe all'UE di garantire che la concezione e l'attuazione del programma e delle politiche tengano debitamente conto dei valori concernenti l'ambiente e le energie sostenibili, nonché delle tematiche sociali e del lavoro e di altri aspetti relativi al benessere dei cittadini.

Sociale

Grazie all'armonizzazione degli strumenti di finanziamento dell'UE e degli Stati membri e tramite il sostegno alle attività congiunte con altri donatori bilaterali e multilaterali, il nuovo strumento potrebbe avere un'incidenza significativa sul tessuto sociale dei paesi emergenti. Esso potrebbe sostenere le riforme dei sistemi previdenziali, le politiche nazionali per l'occupazione, le politiche nazionali di sviluppo della formazione e delle competenze, i programmi e le misure di rafforzamento del sistema dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione al fine di rafforzare le "reti" di sicurezza nazionali. La creazione di ulteriori

⁴ "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere" COM(2011) 539 del 7.9.2011.

posti di lavoro "verdi" aumenterebbe il reddito e rafforzerebbe la coesione sociale e le strategie di riduzione della povertà a livello nazionale. A tal riguardo, contribuirebbe a realizzare con successo l'agenda sociale internazionale promossa dall'OIL e dal G8/G20.

Ambientale

Il partenariato dell'UE nell'ambito del nuovo strumento sarà rivolto a stimolare e sostenere la crescita e la sostenibilità ambientale a lungo termine. A tal riguardo, si prevede che il nuovo strumento possa svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le azioni e i dialoghi politici dell'UE e dei paesi partner in materia di ambiente e di cambiamenti climatici. Lo strumento potrebbe sostenere un modello di economia a basse emissioni di carbonio proponendo incentivi al settore privato europeo. Sulla base del successo ottenuto con la convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP-16 a Cancún, lo strumento potrebbe aiutare le imprese dell'UE a sviluppare politiche efficaci e a basso costo per conseguire obiettivi ecologici nei paesi partner. Inoltre, i paesi partner potrebbero essere aiutati a trarre appieno i benefici dell'innovazione prodotti a livello ambientale, ecologico e sul piano dell'efficienza energetica. Lo strumento potrebbe anche promuovere la transizione verso un'economia verde ed efficiente nell'impiego delle risorse. La domanda crescente di beni che proviene dalle economie emergenti significa che bisogna promuovere lo scambio delle migliori pratiche nel settore privato e le politiche di appalto "verdi". Con questo strumento sarebbe possibile una cooperazione volta a comprendere meglio i costi economici e sociali della perdita della biodiversità e del degrado dell'ecosistema in paesi di importanza planetaria.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Nel dibattito tenuto dall'autorità legislativa in merito alla proposta della Commissione sull'ICI+ (COM/2009/197) e successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le tre istituzioni hanno convenuto di utilizzare come base per la realizzazione di attività che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per i paesi "diversi dai paesi in via di sviluppo", si rimanda all'articolo 212, paragrafo 2, del TFUE.

A seguito di tale accordo, pertanto, lo strumento di partenariato proposto avrebbe come base giuridica i seguenti tre articoli del TFUE considerati nel loro insieme: articolo 212, paragrafo 2, articolo 207, paragrafo 2, e articolo 209, paragrafo 1.

L'UE ha concluso numerosi accordi internazionali con i paesi partner di tutto il mondo, in misura di gran lunga superiore ai singoli Stati membri, il che le consente di esercitare influenza praticamente in tutti i settori delle relazioni internazionali. Con i suoi 27 Stati membri che agiscono nell'ambito di politiche e strategie comuni, l'UE possiede la massa critica necessaria per rispondere alle sfide planetarie. Inoltre, l'UE è la sola a trovarsi in una posizione che le consente di promuovere le norme e gli standard dell'UE per farne degli standard mondiali attraverso la cooperazione internazionale.

Lo strumento di partenariato proposto apporterà maggior valore aggiunto rispetto alla situazione attuale, in quanto integra la strategia "Europa 2020" basata sulla cooperazione orientata alla crescita "verde", si incentra maggiormente sugli interessi dell'UE nella cooperazione con i paesi emergenti e industrializzati e si concentra in particolare sul miglioramento del clima imprenditoriale, degli investimenti, del commercio, della ricerca e

dell'innovazione. Esso dovrebbe sviluppare un'agenda proattiva di reciproci interessi con i paesi partner, soprattutto con i partner strategici dell'UE.

Il nuovo strumento di partenariato consentirebbe inoltre all'UE di onorare meglio i propri impegni nei confronti dei paesi terzi con cui ha siglato accordi di partenariato e cooperazione o accordi quadro. Esso potrebbe conferire maggiore credibilità e coerenza alla politica esterna dell'UE, che collega la promozione dei suoi valori e interessi con le attività di cooperazione specifiche. Nel quadro degli accordi stipulati, lo strumento di partenariato potrebbe anche fungere da catalizzatore di progetti congiunti dell'UE e degli Stati membri, le cui disposizioni sono vincolanti sia per l'UE che per gli Stati membri. Lo strumento sosterrrebbe infine le politiche regionali e bilaterali dell'UE, nonché i suoi impegni nei confronti dei processi di cooperazione e degli organismi regionali e internazionali.

Le attività di cooperazione economica dell'UE, i dialoghi con le imprese e altre forme di azione economica esterna potrebbero essere un potente strumento di politica estera contribuendo a veicolare la visibilità e l'influenza dell'UE all'esterno. Verrebbe in questo modo realizzata l'ambizione dell'UE di diventare protagonista della scena economica e politica internazionale, sia a livello bilaterale che nell'ambito di organismi multilaterali come il G20.

Inoltre, rispetto all'attuale situazione nel quadro dell'ICI, lo strumento di partenariato potrebbe migliorare la frequenza e la fattibilità delle azioni congiunte con gli Stati membri dell'UE e promuovere l'adozione di modalità innovative per mobilitare le risorse. Saranno disponibili maggiori risorse finanziarie a sostegno delle operazioni di cofinanziamento con gli Stati membri dell'UE nel quadro degli aiuti bilaterali o nella cooperazione con gli enti o le agenzie finanziarie. La programmazione pluriennale consentirebbe alle imprese di condurre azioni maggiormente strutturate e integrate e renderebbe più agevole realizzare partenariati pubblici e privati coinvolgendo diversi soggetti interessati provenienti dal mondo dell'imprenditoria europea. La combinazione di prestiti e sovvenzioni potrebbe anche diventare l'opzione prescelta, se del caso.

Scelta degli strumenti

La Commissione ritiene che ampliare la portata dello strumento di cooperazione allo sviluppo per coprire anche le azioni non concernenti lo sviluppo comporti un rischio di tensione fra diversi obiettivi e possa causare notevoli ritardi nel processo decisionale e nell'attuazione. Essa raccomanda di istituire un unico strumento complessivo che si incentri sulla difesa degli interessi essenziali dell'UE e che si rivolga alle questioni di portata planetaria, definendo una gamma ben precisa di attività. Pertanto, la Commissione raccomanda di proporre un nuovo strumento.

La presentazione della proposta di un nuovo strumento è considerata la migliore opzione. Esiste un ampio consenso in merito al proseguimento dell'attuale serie di strumenti finanziari, per quanto sia necessario che questi tengano conto delle modifiche istituzionali apportate dal trattato di Lisbona. Nell'ambito di questa opzione, l'attuale struttura degli strumenti, che tanto le parti interessate quanto gli Stati membri dell'UE considerano pertinente e appropriata, rimarrebbe in larga misura invariata. Tuttavia, un nuovo strumento di partenariato, di portata mondiale e con obiettivi mirati, contribuirà ad adeguare profondamente i metodi esistenti di definizione delle politiche, programmazione e conseguimento di risultati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria proposta per lo strumento di partenariato ammonta a un totale di 1 131 milioni di euro, ai prezzi correnti, per il periodo 2014-2020. Tale importo è compatibile con la rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro finanziario proposto per il periodo 2014-2020.

Per garantire la prevedibilità, un importo indicativo è assegnato alle attività nel campo dell'istruzione superiore dei paesi terzi nell'ambito del programma "Erasmus per tutti", in linea con gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, reso disponibile attraverso 2 assegnazioni annue che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dello strumento di partenariato, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione. Le disposizioni del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS per tutti"⁵ si applicano all'utilizzo di tali fondi.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Semplificazione

Nel quadro del nuovo regolamento, come in altri programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, è prioritario per la Commissione semplificare il contesto normativo e facilitare l'accesso al sostegno dell'Unione per i paesi e le regioni partner, le organizzazioni della società civile, ecc. nella misura in cui perseguono gli obiettivi del regolamento.

Il nuovo regolamento PI consentirà di adottare più agevolmente le misure di esecuzione e quindi di avere un maggior margine d'azione nella cooperazione. Inoltre, la revisione del regolamento finanziario, che è particolarmente consistente per quanto concerne le disposizioni speciali in materia di azione esterna, agevolerà la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle PMI ai programmi di finanziamento, ad esempio semplificando la normativa, riducendo i costi di partecipazione e accelerando le procedure di aggiudicazione. La Commissione intende attuare il presente regolamento avvalendosi delle nuove procedure flessibili previste dal regolamento finanziario rivisto.

Le norme di esecuzione sono contenute nel regolamento (UE) n. [--] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [--], che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione.

⁵ GUL ...

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti che forniscono sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI)⁶.
- (2) Da dieci anni a questa parte, l'Unione europea ha notevolmente intensificato le sue relazioni bilaterali con una vasta gamma di paesi e territori industrializzati o ad alto reddito di varie regioni del mondo, soprattutto nell'America settentrionale, nell'Asia orientale e nell'Australia, ma anche nell'Asia sudorientale e nella regione del Golfo.
- (3) Inoltre, dal 2007 l'Unione ha rafforzato e approfondito la cooperazione e il partenariato con i paesi in via di sviluppo e in transizione di Asia, Asia centrale e America latina, nonché con l'Irak, l'Iran, lo Yemen e il Sudafrica, a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI).
- (4) L'ambito di applicazione della cooperazione nel quadro dei programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo stabilito dallo strumento di cooperazione allo sviluppo si limita al finanziamento delle misure che soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) definiti dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (DAC/OCSE).

⁶ GU L 405 del 30.12.2006.

- (5) Sono state definite azioni preparatorie, come i dialoghi con le imprese, la promozione del commercio e gli scambi scientifici, allo scopo di rafforzare e approfondire la cooperazione in settori diversi da quelli dello strumento di cooperazione allo sviluppo con India e Cina e con i paesi del gruppo a reddito medio in Asia e in America latina.
- (6) Inoltre, l'Unione ha rafforzato le sue relazioni bilaterali con altri paesi in via di sviluppo a reddito medio che hanno un ruolo di crescente importanza in Asia e America latina, estendendo il partenariato di cooperazione e i dialoghi politici a settori e argomenti che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo. Anche nel caso della Russia, le relazioni hanno subito un'evoluzione tramite il partenariato UE-Russia per la modernizzazione, che sottolinea l'importanza della Russia quale partner strategico dell'Unione sia nelle relazioni bilaterali che nelle questioni a livello mondiale.
- (7) È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni con i partner che hanno un ruolo sempre maggiore nell'economia e nel commercio internazionale, negli scambi e nella cooperazione sud-sud, nei consessi multilaterali, compreso il gruppo dei venti ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (G 20), nella *governance* mondiale e nell'affrontare i problemi a livello planetario. È opportuno che l'Unione costruisca un partenariato generale con i nuovi protagonisti della scena internazionale, per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, difendere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di questi paesi.
- (8) È necessario che l'UE si doti di uno strumento finanziario di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi partner interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati.
- (9) Fatta salva un'attenzione particolare per i protagonisti sulla scena mondiale, il presente regolamento dovrebbe avere portata planetaria e consentire di sostenere le misure di cooperazione con i paesi in via di sviluppo nei quali l'Unione ha interessi significativi, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.
- (10) Con la strategia "Europa 2020"⁷ l'Unione ha ribadito il suo forte impegno a promuovere, nell'ambito della propria politica interna ed esterna, una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale.
- (11) Nelle sue relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione è determinata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, oltre che a sostenere la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli accordi ambientali multilaterali.
- (12) In particolare, la lotta ai cambiamenti climatici è riconosciuta come una delle grandi sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Conformemente alle intenzioni espresse nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁸ di portare almeno al 20% la

⁷ "Europa 2020": Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM (2010) 2020.

⁸ COM(2011) 500.

dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale scopo.

- (13) L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 ed a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse ad essi associata.
- (14) Nel quadro del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della strategia "Europa 2020", in particolare gli obiettivi concernenti i cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia più verde e l'efficienza energetica, il commercio e gli investimenti, la cooperazione con i paesi terzi a livello imprenditoriale e normativo, nonché promuovere la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.
- (15) La promozione di iniziative di cooperazione e partenariato diversificate nell'ambito di un solo strumento, inoltre, dovrebbe consentire di conseguire economie di scala, effetti sinergici, maggior efficacia, un processo decisionale e una gestione più snelli e un grado elevato di visibilità per l'azione esterna dell'Unione.
- (16) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato, sviluppando modelli di cooperazione con i principali paesi partner che tengano conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario.
- (17) L'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.
- (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri e, in ragione della portata dell'azione, possono quindi essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, come indicato nel summenzionato articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi.
- (19) Al fine di adeguare la portata del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla Commissione nel rispetto dei settori dettagliati di cooperazione definiti all'allegato. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare gli atti delegati, la Commissione provvederà alla contemporanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti in questione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (20) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, del

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁹. Vista la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione deve essere utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame, fatta eccezione per le misure tecniche di esecuzione di entità finanziaria limitata.

- (21) Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per l'azione esterna dell'Unione sono stabilite dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., di seguito definito il "regolamento di esecuzione comune".
- (22) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

- (1) Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'UE e reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di portata planetaria.
- (2) Le misure da finanziare nell'ambito del presente strumento fanno riferimento ai seguenti obiettivi specifici dell'Unione:
 - (a) attuare la dimensione internazionale indicata nella strategia "Europa 2020", tramite il sostegno alle strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale, la promozione dei dialoghi politici e lo sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e l'ambiente. Questo obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi della strategia "Europa 2020" da parte dei principali paesi partner;
 - (b) migliorare l'accesso al mercato e sviluppare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali per le imprese europee tramite partenariati economici e cooperazione commerciale e normativa. Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;
 - (c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei

⁹ GU L 55 del 28.2.2011, pagg. 13 – 18.

valori e degli interessi dell'UE. Tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

Articolo 2

Campo di applicazione

- (1) Tutti i paesi terzi, le regioni e i territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento.
- (2) Tuttavia, il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più preminente in ambito economico e commerciale a livello internazionale, nei consessi multilaterali, nella *governance* mondiale e nell'affrontare sfide di portata planetaria e nei quali l'Unione ha interessi significativi.

Articolo 3

Principi generali

- (1) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.
- (2) Per migliorare l'incidenza del sostegno dell'Unione, si persegue un approccio differenziato e flessibile, se del caso, nella concezione della cooperazione con i paesi partner al fine di tener conto del loro contesto economico, sociale e politico e degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.
- (3) Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle finanze e governatori delle banche centrali (G20) nonché altri donatori bilaterali.
- (4) Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure.
- (5) Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessate e riguardano anche le regioni in cui si concentrano gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.
- (6) Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sarà attuato conformemente al regolamento di esecuzione comune.

Articolo 4

Settori di cooperazione

Nell'allegato si elencano in dettaglio i settori di cooperazione oggetto del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento. La Commissione ha la competenza per adottare atti delegati, a norma dell'articolo 7, al fine di modificare o integrare l'allegato.

Articolo 5

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

- (1) La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Tale procedura si applica anche alle revisioni sostanziali che operano un cambiamento significativo nella strategia o nella sua programmazione.
- (2) I programmi indicativi pluriennali illustrano gli interessi strategici e/o reciproci e le priorità dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i programmi indicativi pluriennali si basano su questo documento.
- (3) I programmi indicativi pluriennali stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni finanziarie indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale, eventualmente con l'indicazione di un importo massimo e minimo.
- (4) I programmi indicativi pluriennali sono eventualmente soggetti ad adeguamento, anche in funzione delle revisioni intermedie o *ad hoc* dei documenti di riferimento sui quali si basano.
- (5) Per i fondi non assegnati con i programmi indicativi pluriennali può essere istituita una riserva. L'assegnazione di tali fondi è decisa conformemente al regolamento di esecuzione comune.
- (6) Non è necessario avvalersi della procedura di esame di cui al paragrafo 1 per modifiche non sostanziali ai programmi indicativi pluriennali, quali gli adeguamenti tecnici, la riassegnazione dei fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario o in caso di aumento o diminuzione dell'importo delle dotazioni totali iniziali in misura inferiore al 20%, purché dette modifiche non pregiudichino i settori prioritari e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi pluriennali. Tali adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
- (7) La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune può essere applicata per modificare i programmi indicativi pluriennali qualora sia necessaria una risposta rapida da parte dell'Unione.

Articolo 6

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento di partenariato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Esercizio della delega

- (1) La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.
- (2) La delega di poteri può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- (3) Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (4) L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Importo finanziario di riferimento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissato a 1 131 000 000 euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2 assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'UE.

Articolo 9

Servizio europeo per l'azione esterna

L'applicazione del presente regolamento è conforme alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

DETTAGLIO DEI SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO

Ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 1, il sostegno dell'Unione può comprendere, tra l'altro, i seguenti settori di cooperazione:

- a) il sostegno a iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione derivanti dalle relazioni dell'Unione con i paesi terzi interessati;
- b) la promozione di cooperazione, partenariati e iniziative comuni fra i soggetti economici, sociali, culturali, governativi e scientifici nell'Unione e nei paesi terzi;
- c) l'agevolazione (e il sostegno) delle relazioni commerciali e dei processi d'integrazione commerciale, tra cui le relazioni sud-sud, il sostegno ai flussi d'investimento e ai partenariati economici dell'Unione, particolarmente incentrati sulle piccole e medie imprese;
- d) la promozione dei dialoghi politici e settoriali fra i soggetti politici, economici, normativi, ambientali, sociali, della ricerca e culturali e le organizzazioni non governative dell'Unione e di altri paesi;
- e) la promozione di attività di sensibilizzazione, di scambio intellettuale e il rafforzamento del dialogo interculturale;
- f) la promozione di iniziative e azioni d'interesse per l'Unione o reciproco in settori quali i cambiamenti climatici, le questioni ambientali come la biodiversità, l'uso efficiente delle risorse, le materie prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la politica sociale, lo sviluppo sostenibile, compresa la promozione di un lavoro dignitoso, la responsabilità sociale delle imprese, gli scambi e la cooperazione sud-sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la salute, la giustizia, le dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica e qualsiasi altra questione riguardante gli interessi specifici dell'Unione o di reciproco interesse per l'Unione e i paesi terzi;
- g) il miglioramento della conoscenza e della comprensione dell'Unione e della sua visibilità nei paesi terzi.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento (UE) n..... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁰

Titolo 19: Relazioni esterne

Attività 19 05: Relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati.

Il titolo di questo capitolo di bilancio 19 05 corrisponde all'attuale struttura degli strumenti finanziari 2007-2013 e propone di mantenere la stessa attività 19 05 ma di modificare il titolo del capitolo per il periodo 2014-2020 come segue:

19 05: Cooperazione con i paesi terzi nell'ambito dello strumento di partenariato

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹¹
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Il presente strumento finanziario mira a sostenere il seguente obiettivo strategico, come definito nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020 – Parte II" del 29 giugno 2011 (COM(2011) 500 – Un bilancio per la strategia Europa 2020 - Parte II. Scheda tematica "Azione esterna", pag. 42):

"Proiettando le strategie dell'UE verso le più scottanti sfide planetarie, quali la lotta contro i cambiamenti climatici, l'inversione del processo di impoverimento della biodiversità e la protezione dei beni pubblici e delle risorse globali. La Commissione propone di elaborare con i paesi terzi un programma proattivo relativo agli interessi UE e agli interessi reciproci, in cui vengano privilegiati i partner strategici."

¹⁰ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

¹¹ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Nell'ambito dell'attività 19 05, saranno perseguiti i tre obiettivi specifici che seguono:

- 1) attuare la dimensione internazionale della strategia "Europa 2020" tramite il sostegno alle strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria;
- 2) migliorare l'accesso al mercato e potenziare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese europee, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa;
- 3) migliorare la forte presenza dell'Europa nell'economia globale e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite il sostegno alla diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e le attività di sensibilizzazione e di messa in rete per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE.

Attività ABM/ABB interessate

Occorre ridenominare l'attività 19 05 come segue: ***Cooperazione con i paesi terzi nell'ambito dello strumento di partenariato***

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Uno strumento di partenariato innovativo consentirebbe all'UE di portare avanti le proprie politiche a livello mondiale.

Incidenza sull'economia dell'UE e sui dialoghi economici dell'UE con i paesi partner

L'attuazione di un nuovo strumento di partenariato offrirebbe all'UE un'altra opportunità per la promozione delle proprie imprese (soprattutto le PMI) e dei propri prodotti. Il programma potrebbe infatti fornire il sostegno finanziario necessario per promuovere le imprese dell'UE nei paesi terzi e incentivi alla competitività e all'innovazione dell'UE con modalità che rimarrebbero complementari alle azioni finanziate nel quadro del programma per la competitività e le PMI e del programma Horizon 2020 (ricerca e innovazione), sostenendo altresì il commercio internazionale e gli investimenti dell'UE che, a loro volta, potrebbero agevolare gli investimenti esteri nell'UE. Si potrebbero prendere in considerazione svariati ambiti di cooperazione, fra cui i cambiamenti climatici, l'ambiente, il ravvicinamento delle normative tecniche e la normalizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, i diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali, le migliori pratiche in materia di economia, commercio, fiscalità e finanza, il commercio e la cooperazione sud-sud. Operando in tal modo si potrebbe rafforzare la sicurezza economica dell'UE ed eventualmente creare nuovi posti di lavoro che, alla fine, costituirebbero un fattore di crescita economica.

Lo strumento potrebbe rafforzare le relazioni commerciali dell'UE con i paesi partner che hanno un'incidenza positiva sulla bilancia dei pagamenti dell'UE e sulle relazioni economiche e commerciali con il resto del mondo, pur rispettando i principi di accesso al mercato e di mercato aperto. In questa veste, esso potrebbe altresì contribuire a contenere il rischio di protezionismo, nonché a sostenere la competitività internazionale e il processo di globalizzazione in corso, avendo al contempo la garanzia che tutti i paesi ne traggano beneficio, conformemente ai principi della strategia "Europa 2020".

Il nuovo strumento di partenariato potrebbe inoltre contribuire a sostenere la competitività dell'UE tramite lo sviluppo mirato delle risorse umane: la disponibilità di personale altamente qualificato e

la sua capacità d'innovazione e di integrazione degli sviluppi scientifici e tecnologici è una condizione indispensabile per la prosperità economica.

Incidenza economica sui paesi partner

Il nuovo strumento potrebbe promuovere forme già consolidate di cooperazione economica fra l'UE e i paesi partner. In tale contesto, permetterebbe all'UE di garantire che la progettazione e l'attuazione del programma politico tengano debitamente conto dei valori concernenti l'ambiente e le energie sostenibili, nonché delle tematiche sociali e occupazionali e di altre questioni relative al benessere dei cittadini.

Inoltre, i maggiori investimenti da parte delle imprese europee contribuirebbero alla crescita economica dei paesi ospitanti. Le azioni volte alla promozione della responsabilità sociale delle imprese, infatti, migliorerebbero le legislazioni sociali, occupazionali e ambientali e la relativa attuazione anche nel paese partner.

Contribuendo all'assistenza tecnica, lo strumento potrebbe individuare percorsi sostenibili per il risanamento delle finanze rivolto alla promozione della crescita, aiutando in tal modo i paesi impegnati a tenere sotto controllo i propri conti. Esso potrebbe altresì andare a sostegno di iniziative per migliorare l'efficienza amministrativa e l'utilizzo produttivo delle rimesse dei lavoratori e per favorire nuovi investimenti e trasferimenti di tecnologia nei programmi di industrializzazione nazionale o di sviluppo infrastrutturale, onde promuovere l'efficienza e la sostenibilità delle risorse, compresi la produzione e l'uso dell'energia.

Incidenza sulla governance economica

Si prevede che lo strumento di partenariato avrà un'incidenza sulla governance economica. Con la crisi è stata appresa una dura lezione sui limiti dei mercati, il che impone di rivedere il ruolo svolto dal governo, di ridefinire l'equilibrio esistente fra Stato e mercato e di cercare modalità che consentano di rafforzare la fiducia dei cittadini in entrambi.

La crisi ha dimostrato che in tempi di turbolenza economica le politiche pubbliche sono un importante riferimento per le economie nazionali, giacché i governi hanno arrestato la caduta libera dei mercati finanziari scongiurando la catastrofe finanziaria. Tuttavia, le pressioni di bilancio che ne sono derivate in molti paesi hanno reso ancora più urgente l'esigenza di operare tagli alla spesa pubblica, che nella maggior parte dei casi si è tradotta in una richiesta di maggior efficienza a livello statale. Questo sforzo implica una ridefinizione del margine d'intervento dei governi nel conseguire una *governance* migliore e più efficace, istituzioni solide, norme e procedure efficaci.

Un'altra questione importante concernente la *governance* riguarda la lotta alla corruzione, la trasparenza e l'integrità. Il nuovo strumento potrebbe essere rivolto al miglioramento degli strumenti di lotta alla corruzione e al consolidamento della loro applicazione. Nuove iniziative potrebbero migliorare il coordinamento di azioni volte alla lotta contro la corruzione e per la trasparenza nel mondo, nonché la conformità con le pertinenti convenzioni, le "migliori pratiche" e gli orientamenti a livello internazionale.

Infine, per promuovere un cambiamento sostenibile nell'economia, sarà di fondamentale importanza favorire il pieno impegno dei partner strategici nell'attuazione e nella *governance* delle politiche in materia di ambiente a livello mondiale, soprattutto con riferimento agli accordi multilaterali concernenti questa tematica.

Incidenza sociale sull'economia dell'UE

L'ambizione dell'UE è quella di operare sulle politiche sociali interconnesse fra loro e di individuare orientamenti strategici che vadano al di là della crescita. Questo aspetto potrebbe essere migliorato dalla cooperazione economica con i paesi partner, rafforzando il quadro normativo nazionale e internazionale e contribuendo a migliorare la *governance* economica a livello nazionale, regionale o mondiale. Tali strategie e approcci potrebbero produrre un impatto positivo sulle politiche sociali e occupazionali dell'UE, quali il modello previdenziale di protezione sociale dell'UE, la creazione di posti di lavoro "verdi", l'agenda sociale "UE 2020" ecc. La crescente concorrenza da parte dei paesi emergenti potrebbe rappresentare un incentivo strategico allo stanziamento di maggiori risorse UE per la formazione e la riqualificazione, al miglioramento della qualità dell'insegnamento e della ricerca, nonché alla riforma dei sistemi previdenziali nazionali.

Incidenza sociale sui paesi partner

Con l'armonizzazione degli strumenti di finanziamento dell'UE e dei suoi Stati membri e il sostegno alle attività condotte con altri donatori bilaterali e multilaterali, il nuovo strumento potrebbe avere un impatto importante sul tessuto sociale dei paesi emergenti, promuovendo le riforme dei sistemi previdenziali, le politiche nazionali per l'occupazione, le politiche nazionali di sviluppo della formazione e delle competenze, i programmi e le misure di rafforzamento del sistema dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, nonché il rafforzamento delle "reti" di sicurezza nazionali. Sarebbe altresì pertinente il suo contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro "verdi", all'aumento del reddito pro capite e alla realizzazione di strategie di coesione sociale e di riduzione della povertà efficaci a livello nazionale. A tal riguardo, contribuirebbe anche ad attuare con successo l'agenda sociale internazionale promossa dall'OIL e dai G8/G20.

Incidenza ambientale sull'UE e sui paesi partner

Adoperarsi per una crescita "verde", attuare la strategia e sostenere i paesi partner nelle loro politiche rivolte a un percorso di crescita più ecologico saranno alcune delle principali priorità strategiche del nuovo strumento nei prossimi anni.

I partenariati dell'UE tramite il nuovo strumento mireranno a stimolare e sostenere la crescita e la sostenibilità ambientale a lungo termine. A tal riguardo, si prevede che il nuovo strumento possa svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le azioni e i dialoghi politici dell'UE e dei paesi partner in materia di ambiente e di cambiamenti climatici.

Lo strumento potrebbe sostenere un modello di economia a basse emissioni di carbonio proponendo incentivi al settore privato europeo. Sulla base dei risultati positivi ottenuti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP-16 a Cancún, si potrebbe utilizzare lo strumento per aiutare le imprese dell'UE a sviluppare politiche efficaci e al minor costo per conseguire obiettivi ecologici nei paesi partner. Esso potrà anche aiutare le economie dei paesi partner a beneficiare al meglio dei progressi dell'innovazione a livello ambientale, ecologico e sul piano dell'efficienza energetica.

Lo strumento consentirebbe inoltre di collaborare per comprendere meglio i costi economici e sociali della perdita delle biodiversità e del degrado dell'ecosistema in paesi di importanza planetaria.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

I tre obiettivi specifici saranno monitorati tramite i tre indicatori descritti di seguito:

1) l'adozione delle politiche e degli obiettivi di "Europa 2020" da parte dei paesi partner strategici e l'influenza sulla formulazione delle politiche in tali paesi;

2) la quota di commercio estero dell'Unione nei principali paesi partner, nonché i flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;

3) una migliore percezione e una maggiore comprensione reciproca dell'UE nei principali partner strategici cui si darà riscontro, fra l'altro, con sondaggi e/o valutazioni.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Cfr. la relazione della proposta legislativa e la valutazione d'impatto:

lo strumento di partenariato proposto è stato concepito per consentire all'UE di ovviare alla sua limitata capacità di impegnarsi nel modo più efficace sul piano internazionale. Esso permetterà all'UE di attuare programmi che vadano al di là della cooperazione allo sviluppo, dotandola di nuove competenze e, se del caso, di difendere a livello internazionale i punti essenziali del programma dell'UE con qualsiasi paese partner. Le caratteristiche principali dello strumento di partenariato proposto, messe a confronto con quelle dello strumento precedente per la cooperazione con i paesi industrializzati, sono illustrate di seguito.

Copertura geografica: portata mondiale, incentrata nello specifico su partner strategici (paesi industrializzati, economie emergenti, Russia).

Obiettivo: incentrato sulla promozione degli **interessi dell'UE e sulla strategia "Europa 2020"**, adottando misure che rispondano in modo efficace e flessibile agli obiettivi derivanti dalle **relazioni bilaterali/regionali** dell'Unione con i paesi partner e affrontando **questioni di portata planetaria**.

Settori prioritari: la dimensione internazionale della strategia "Europa 2020", i dialoghi politici, le sfide di portata planetaria, la cooperazione commerciale e normativa, la cooperazione bilaterale/trilaterale/regionale, la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e la sensibilizzazione.

Programmazione: non vincolata dalle disposizioni APS, incentrata su programmi pluriennali per investimenti a lungo termine e provvista di riserve non programmabili destinate a dare una rapida risposta nei contesti in evoluzione e per ad azioni *ad hoc*.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

L'UE ha concluso diversi accordi internazionali con i paesi partner di tutto il mondo, in misura di gran lunga superiore ai singoli Stati membri, il che consente a tutti di esercitare influenza praticamente in tutti i settori delle relazioni internazionali. Con i suoi 27 Stati membri che agiscono nell'ambito di politiche e strategie comuni, l'UE possiede la massa critica necessaria per rispondere alle sfide planetarie. In quanto protagonista della scena politica mondiale, possiede la credibilità e la neutralità che non può vantare un singolo Stato membro. Inoltre, l'UE è l'unica a poter promuovere le sue norme e i suoi standard per farne standard mondiali attraverso la cooperazione internazionale.

Lo strumento di partenariato proposto avrà un maggior valore aggiunto rispetto alla situazione attuale, in quanto integra la strategia "Europa 2020" basata sulla cooperazione orientata alla crescita "verde", si incentra maggiormente sugli interessi dell'UE nella cooperazione con i paesi emergenti e industrializzati e si adopera nello specifico per conseguire un migliore clima imprenditoriale, degli investimenti, del commercio, della ricerca e dell'innovazione. Esso dovrebbe sviluppare un'agenda proattiva di reciproci interessi con i paesi partner, soprattutto con i partner strategici dell'UE.

Il nuovo strumento di partenariato, inoltre, potrebbe onorare meglio gli impegni dell'UE nei confronti dei paesi terzi con cui ha siglato accordi di partenariato e cooperazione o accordi quadro. Esso conferisce maggiore credibilità e coerenza alla politica esterna dell'UE, che collega la promozione dei suoi valori e interessi e le attività di cooperazione specifiche. Nel quadro degli accordi stipulati, lo strumento di partenariato potrebbe anche fungere da catalizzatore di progetti comuni dell'UE e degli Stati membri, le cui disposizioni sono vincolanti sia per l'UE che per gli Stati membri. Lo strumento sosterrrebbe infine le politiche regionali e bilaterali dell'UE, nonché i suoi impegni nei confronti dei processi di cooperazione regionali e internazionali.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La **revisione intermedia** (COM(2009)196) degli strumenti finanziari per le azioni esterne condotta nel 2009 ha concluso che la portata limitata dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) ostacolava il finanziamento di attività che non erano "incentrate sul partner" come l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), pur essendo di reciproco beneficio nel contesto della globalizzazione. Non si è ritenuto che lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) fosse adatto ad affrontare il problema, in quanto il suo obiettivo principale era promuovere lo sviluppo economico e il benessere nei paesi in via di sviluppo, e più specificatamente l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Questa limitazione stava compromettendo l'azione nelle regioni più dinamiche del mondo (ad es., l'America latina, l'Asia, il Sudafrica) e l'UE si è trovata sprovvista di uno strumento finanziario che potesse sostenere l'evoluzione delle relazioni internazionali connesse con la globalizzazione, in particolare per quanto concerne le economie emergenti. A tale proposito, l'autorità di bilancio ha concepito **azioni preparatorie** in America Latina e Asia per colmare temporaneamente questa lacuna legislativa. Nell'aprile 2009, la Commissione europea ha proposto di completare le azioni preparatorie (COM/2009/197) per consentire il finanziamento delle misure nei paesi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento DCI estendendo la portata geografica dell'attuale strumento di cooperazione con i paesi industrializzati (ICI) ai paesi in via di sviluppo (comprese le economie emergenti) dell'Asia e dell'America latina, nonché a Iran, Irak, Yemen e Sudafrica.

La revisione intermedia ha inoltre riconosciuto che l'ICI, sul quale si basa l'attuale proposta di nuovo strumento, ha costituito una base flessibile per sviluppare la cooperazione con un numero maggiore di territori industrializzati e ad alto reddito, per quanto la dotazione finanziaria fosse piuttosto limitata.

Oltre alla revisione intermedia, negli anni passati sono state effettuate **le valutazioni dei programmi faro** finanziati nell'ambito del "EU Gateway programme for Japan and the Republic of Korea" (programma per l'accesso al mercato dell'UE per Giappone e Repubblica di Corea - finanziamento dei padiglioni dell'UE nelle fiere) dello strumento ICI e dei centri dell'UE (consorzi universitari per la realizzazione di moduli di "studi UE" e la divulgazione di informazioni fondamentali sull'UE a un pubblico molto vasto); queste valutazioni sono risultate particolarmente positive.

Per quanto concerne l'**Executive Training Programme (ETP)** (relativo a programmi di lingue e formazione per dirigenti), la valutazione condotta nel 2010¹² ha messo in evidenza l'unicità dell'offerta dell'ETP in termini di struttura del programma (che vanta una preziosa conoscenza della cultura imprenditoriale giapponese e coreana) e di destinatari cui si rivolge (il programma ha riscosso l'interesse sia delle grandi aziende che delle piccole e medie imprese). Esso rappresenta un'opportunità per i potenziali partecipanti provenienti da Stati membri che non offrono simili

¹² Intermediate evaluation of the Executive Training Programme in Japan and Korea (Valutazione intermedia dell'Executive Training Programme in Giappone e Corea del Sud), febbraio 2010. Deloitte consulting.

iniziative, oltre a conferire una buona visibilità all'UE. L'ETP ha avuto un'incidenza positiva sulle imprese europee che intendevano stabilirsi o ampliare la propria attività economica in Giappone e Corea del Sud, accompagnandole nell'accesso ai mercati giapponese e coreano con ripercussioni durature sulle attività economiche delle imprese dell'UE, piuttosto che un effetto a breve termine e temporaneo, ed ampliando le possibilità commerciali per le imprese dell'UE in altri paesi dell'Asia. La valutazione condotta nel 2010¹³ su iniziativa dei **Centri dell'UE** (dedicati alla diplomazia pubblica) ha dimostrato che "i centri stanno apportando valore reale e la Commissione trae ampio beneficio dall'iniziativa. La mole di lavoro effettuata dai centri compensa di gran lunga i costi sostenuti dalla Commissione per il programma". Il programma ha potuto costituire una base solida in quei paesi che sono stati i pionieri dell'iniziativa (USA e Canada) e si sta dirigendo con successo verso una fase di ulteriore maturità in Australia e Nuova Zelanda. Il finanziamento dell'UE può fungere da *seed capital* dell'iniziativa e garantirne la sostenibilità a lungo termine, soprattutto attirando altre fonti di finanziamento.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il trattato di Lisbona sancisce principi e obiettivi comuni e definisce un nuovo quadro istituzionale per l'azione esterna dell'Unione (in particolare il SEAE), il quale suscita grandi aspettative in merito all'azione esterna dell'UE, sia a livello interno che nei singoli partner a livello nazionale e regionale, anche nel contesto multilaterale. Lo strumento di partenariato (PI) sarà infatti un elemento integrato nell'architettura generale degli strumenti finanziari dell'azione esterna, che si fonda su quattro capitoli principali: un capitolo basato sulle politiche rivolte in primo luogo alla cooperazione con i paesi a livello bilaterale, regionale e internazionale e i capitoli relativi alle attività concernenti le priorità e i valori trasversali: i diritti umani e la democrazia, gli aiuti umanitari e la protezione civile, la gestione e la prevenzione delle crisi. Il PI si colloca nell'ambito del primo capitolo, il lavoro con i paesi partner. Il suo obiettivo principale è diffondere le politiche dell'UE a sostegno dell'agenda della strategia "Europa 2020", che affronta le principali questioni a livello planetario, sviluppando un programma proattivo di sostegno degli interessi dell'UE e reciproci con i paesi industrializzati e le economie emergenti, incentrato specificamente sui partner strategici.

Una delle priorità fondamentali della strategia "**Europa 2020**" è quella di ristabilire la crescita. Il programma riconosce che le economie emergenti a rapido sviluppo, con una classe media in crescita, saranno i principali fattori di sostegno alle esportazioni di beni e servizi dell'UE, in cui essa ha un vantaggio comparativo. Lo strumento di partenariato dovrebbe essere strumentale al sostegno della **politica commerciale**¹⁴, in particolare per quanto concerne i partner economici strategici. Sostenere l'accesso al mercato delle imprese europee completerà le azioni finanziate nel quadro del programma per la competitività e le PMI.

Le economie emergenti svolgono un ruolo sempre più preminente anche come partner responsabili nell'affrontare le sfide di portata planetaria: questioni come la riduzione della povertà, la migrazione, la competitività e la liberalizzazione degli scambi, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale, le pandemie, la sicurezza informatica, il terrorismo e la criminalità organizzata possono essere affrontate soltanto a livello internazionale. A fronte di un contesto di crescente globalizzazione, il programma interno volto ad assicurare crescita e occupazione sostenibili in Europa e le politiche interne dell'UE in generale devono assolutamente essere integrati da una dimensione esterna. Tale dimensione esterna della politica interna dovrebbe migliorare la coerenza dell'azione esterna dell'UE e completarla, evitando al contempo una duplicazione degli sforzi.

¹³ http://www.eeas.europa.eu/eu-centres/docs/2010_evaluation_en.pdf

¹⁴ "Commercio, crescita e affari mondiali – LA POLITICA COMMERCIALE QUALE COMPONENTE ESSENZIALE DELLA STRATEGIA 2020 DELL'UE" (COM(2010) 612) del 9.11.2010

Pertanto, lo strumento di partenariato darà priorità al sostegno della dimensione esterna delle politiche dell'UE in materia di **cambiamenti climatici, ambiente, energia, commercio e sviluppo sostenibile, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. L'UE ha già concepito gli incentivi, le norme e i regolamenti più evoluti per facilitare la propria transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e si è posta unilateralmente obiettivi ambiziosi. Tale contesto consente di avere una comprensione generale e concreta della politica dell'UE, che potrebbe e dovrebbe essere utilizzata per promuovere ambizioni analoghe nei nostri principali partner strategici. Va da sé che tali azioni avrebbero un effetto positivo per l'ambiente e fungerebbero al contempo da catalizzatore per investimenti allargati nella ricerca e l'innovazione, il rafforzamento delle competenze e dei programmi, le nuove tecnologie verdi e l'apertura di nuove possibilità commerciali per l'industria dell'UE. Per lo strumento di partenariato, **l'integrazione della politica in materia di clima e i relativi obiettivi** saranno particolarmente pertinenti per le attività di promozione del dialogo politico con le economie industrializzate ed emergenti.

L'efficienza delle risorse sarà fondamentale per garantire una crescita economica sostenibile, tenuto conto dei vincoli ambientali a livello planetario. Fra le varie iniziative faro della strategia "Europa 2020", l'UE sta adottando una **strategia basata sull'efficienza delle risorse**, che avrà anche ripercussioni sulla legislazione dell'UE ma sarà realmente efficace solo se tutte le maggiori economie adotteranno pratiche di efficienza delle risorse. Le economie emergenti hanno la possibilità di saltare a piè pari i modelli di consumo e produzione inquinanti e non sostenibili così spesso seguiti dall'UE e da altre economie avanzate nelle rispettive fasi di industrializzazione e l'UE ha tutto l'interesse nell'aiutarli in tal senso. Le economie emergenti, soprattutto l'India e la Cina, hanno però anche popolazioni vastissime che vivono in assoluta povertà e dipendono da ecosistemi sani, acqua pulita, mari pescosi e foreste produttive per il loro sostentamento, mentre il Brasile, il Sudafrica, l'India e la Cina sono paesi con un'immensa biodiversità. È nel reciproco interesse dell'UE e dei suoi partner mantenere il dialogo e la cooperazione in materia di economia legata alla tutela degli ecosistemi e alla loro gestione sostenibile.

Poiché l'UE dipende in misura sempre maggiore dalle importazioni, il dialogo e la cooperazione pratica con i maggiori produttori e consumatori di energia a livello mondiale sono essenziali per affrontare la sfida rappresentata dall'esigenza di salvaguardare la **sicurezza energetica dell'UE**, insieme con la promozione di un'agenda mondiale a favore di un'economia a basse emissioni di carbonio, politiche energetiche sostenibili, trasparenza e prevedibilità sui mercati mondiali dell'energia, nonché cooperazione tecnologica.

Le economie emergenti che stanno attualmente uscendo dalla condizione di paesi in via di sviluppo chiedono nuove forme **di cooperazione in settori tecnologici e innovativi**. Se vuole mantenere la sua posizione di partner strategico in questi ambiti e il suo ruolo guida nella promozione di standard globali, l'UE deve essere in grado di istituire un partenariato di cooperazione in tali ambiti.

In sintesi, la diffusione all'esterno delle politiche interne dell'UE sarà pienamente integrata nella programmazione dello strumento di partenariato che, nell'ambito della limitata dotazione finanziaria ad esso assegnata, completerà anche la dimensione esterna delle politiche interne condotte nel quadro di altri programmi dell'UE (come le iniziative del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, il programma per la competitività e le PMI, inclusa la cooperazione in materia di turismo, il programma "Erasmus per tutti", nonché il fondo per la migrazione e il fondo per la sicurezza interna) per evitare eventuali duplicazioni. Nel corso di tutta la fase di programmazione, saranno considerate la coerenza e la complementarità con altri strumenti geografici di azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo, integrando al contempo i principi di differenziazione e concentrazione.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 al 31.12.2020
- Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avviamento dal YYYY al YYYY,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista¹⁵

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità¹⁶
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

¹⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁶ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni.

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi secondo varie modalità, anche con visite in loco ove possibile. L'attività di monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio dell'impatto (potenziale).

In primo luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia.

Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite dalla delegazione UE responsabile del progetto, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, senza trascurare i beneficiari finali.

La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Il contesto operativo dello strumento di partenariato è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio che possono compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi:

- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi: il PI avrà portata mondiale e si incentrerà specificamente sui partner strategici. Esso proseguirà l'attuale cooperazione con i paesi e i territori industrializzati (nel quadro dell'attuale ICI) ma parteciperà a nuovi progetti/programmi con un gruppo di paesi in cui la cooperazione era precedentemente incentrata sull'APS. La copertura mondiale può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;

- il varo di nuovi programmi/progetti, unitamente al rischio di scarsa capacità istituzionale e amministrativa in alcuni paesi partner, può causare difficoltà e ritardi nella concezione e nell'attuazione degli interventi;
- la difficoltà di valutare e quantificare l'impatto di tale cooperazione per l'UE e i paesi partner può compromettere la capacità della Commissione di presentare i risultati ottenuti e di risponderne;
- il programma economico/politico può causare difficoltà e ritardi nella concezione e nell'attuazione degli interventi;
- poiché il PI è uno strumento nuovo, la carenza di risorse umane e di stanziamenti amministrativi a sostegno della sua attuazione nelle delegazioni e in sede può comportare difficoltà per l'adeguata gestione dello strumento.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Il processo di controllo interno/gestione della Commissione è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia e efficienza delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle sue operazioni e abbassare l'elevato livello di rischio della cooperazione esterna, oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo interno della Commissione, si applicheranno i seguenti elementi:

- se del caso, una gestione decentrata della cooperazione affidata alle delegazioni UE in loco;
- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore/capo servizio) presso la sede centrale al capo delegazione;
- relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede centrale, compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
- l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
- valido sostegno e assistenza da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via Internet);
- regolari controlli ex post;
- una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente:
 - strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione ecc.;
 - strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti in loco;
 - rilevanti componenti di valutazione e di audit.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Visto il contesto ad alto rischio delle azioni esterne, i sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite su base pluriennale dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità comprende le componenti significative elencate di seguito.

- Misure preventive:
- formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione della cooperazione;
- valutazioni ex ante per garantire l'esistenza di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE presso tutti i partner coinvolti nell'attuazione.
- Nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), aderendo quindi a un nuovo standard globale per la trasparenza degli aiuti che garantisce la disponibilità di dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di aiuti e sui relativi documenti.
- Misure di individuazione e rettifica:
- verifiche ex ante effettuate dal personale della Commissione su tutti i contratti e le operazioni di pagamento;
- audit e verifiche esterni (obbligatorie e basate sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti;
- controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi.

Inoltre, qualora vi sia il sospetto di irregolarità dolosa (frode) si possono applicare le seguenti misure:

- sospensione della scadenza per i pagamenti e comunicazione all'entità interessata;
- audit specifici (ad hoc/forensi);
- sistemi di allarme preventivo e monitoraggio rafforzato dei contratti;
- sospensione/risoluzione del contratto;
- procedura di esclusione.

I servizi della Commissione lavoreranno fianco a fianco con l'OLAF per attuare il piano d'azione della nuova strategia antifrode della Commissione adottata dal Collegio nel 2011 per garantire, fra l'altro, che:

- i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS;
- l'approccio alla gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate;
- i sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti).
- Se necessario, potranno essere creati gruppi in rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

2.4 Stima dei costi e dei benefici dei controlli

I costi di gestione/controllo interno dello strumento di partenariato dovrebbero essere analoghi a quelli calcolati da EuropeAid per la gestione dei suoi strumenti di azione esterna (pari al 6% della dotazione finanziaria).

La media annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero portafoglio EuropeAid è stimata a **658 milioni di euro** di impegni nella pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi non operativi rappresentano circa il **6,4%** della media annuale stimata di **10,2 miliardi di euro** prevista da EuropeAid per i suoi impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2020.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid presso la sede centrale e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Col tempo EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività operative nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, basandosi sulle modifiche che saranno probabilmente introdotte a norma del regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

Se da un lato si continuerà a migliorare le attività di gestione e i controlli di conformità e a renderli più mirati con riguardo al portafoglio, questi costi continueranno dall'altro ad essere globalmente necessari per garantire la realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (inferiore al 2% di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio..

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (17)	di paesi EFTA ¹⁸	di paesi candidati ¹⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
Rubrica 4 – Ruolo mondiale e dell'Europa	19 01 04 08 – Strumento per i paesi industrializzati (ICI) – spese di gestione amministrativa	Diss.	NO	NO	NO	NO
	19 05 01 – Cooperazione con i paesi terzi industrializzati					
	19 05 02 - KEDO					
	19 05 03 – Progetto pilota - Strategie transatlantiche per far fronte alle sfide globali					
	19 09 03 – Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (America latina)					
	19 09 02 – Azione preparatoria - Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina					
	19 10 04 – Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Asia, Asia centrale, Iraq, Iran e Yemen)					
19 10 01 03 – Azione preparatoria - Scambi aziendali e scientifici con l'India						
19 10 01 04 – Azione preparatoria - Scambi aziendali e scientifici con la Cina						

¹⁷ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

¹⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	19 10 01 05 – Azione preparatoria – Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia					
--	--	--	--	--	--	--

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
Rubrica 4 – Ruolo mondiale e dell'Europa	<p>19 01 04 08 – Strumento di partenariato (PI) – Spese di gestione amministrativa</p> <p>19 05 01 – Cooperazione con i paesi terzi nell'ambito dello strumento di partenariato.</p> <p>19 05 02 – Cooperazione con i paesi terzi industrializzati – Completamento del precedente programma 2007-2013 (ex linea di bilancio 19 05 01)</p> <p>N.B.: le altre linee di bilancio dei capitoli 19 09 e 19 10 rimarranno fino alla chiusura delle azioni (con "pm" per gli impegni).</p>	Diss.	NO	NO	NO	NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		Numero	Rubrica 4 – Ruolo mondiale dell'Europa							TOTALE
DG: FPI		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
• Stanziamenti operativi (prezzi correnti al tasso del 2% rispetto ai prezzi 2011)										
19 05 01 – Cooperazione con i paesi terzi nell'ambito dello strumento di partenariato.	Impegni (1)	128,853	135,586	143,670	153,001	163,782	176,106	188,812	1.089,710	
	Pagamenti (a) (2)	27,753	68,486	110,870	143,201	152,182	162,506	174,112	839,110	
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁰										
19 01 04 08 – Strumento di partenariato (PI) – Spese di gestione amministrativa (b) (3)		4,847	5,114	5,430	5,799	6,218	6,694	7,188	41,290	
TOTALE degli stanziamenti per la DG FPI	Impegni =1+1a +3	133,700	140,700	149,100	158,800	170,000	182,800	196,000	1.131,000	
	Pagamenti =2+2a +3	32,600	73,600	116,300	149,000	158,400	169,200	181,300	880,400	

a) I pagamenti per le spese operative sono stati calcolati sulla base di un ciclo di progetto standard di 4 anni (20%-30%-30%-20%).

b) Il 4% della dotazione finanziaria è stato accantonato per le spese di sostegno amministrativo.

²⁰

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		5					"Spese amministrative"				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE		
DG: FPI											
• Risorse umane		3,227	3,195	3,163	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	22,111
• Altre spese amministrative		0,150	0,153	0,156	0,159	0,163	0,166	0,169			1,116
TOTALE DG FPI	Stanziamenti	3,377	3,348	3,319	3,291	3,294	3,297	3,301			23,227

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	3,377	3,348	3,319	3,291	3,294	3,297	3,301			23,227
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018-2020		TOTALE
		Impegni	137,077	144,048	152,419	162,091	173,294	186,097
Pagamenti	35,977	76,948	119,619	152,291	161,694	172,497	184,601	903,627

- Risultato																				
Totale parziale Obiettivo specifico 3		24,567		25,840		27,372		29,137		31,182		33,522		35,932		207,452				
Riserva non assegnata		6,685		7,035		7,455		7,940		8,500		9,140		9,800		56,555				
COSTO TOTALE		128,853		135,586		143,670		153,001		163,782		176,106		188,812		1.089,710				

N.B.: ripartizione per obiettivi specifici della dotazione finanziaria di 1 131,000 milioni di euro:

Obiettivo 1: 53%

Obiettivo 2: 20%

Obiettivo 3: 18%

Riserva non assegnata: 5% da programmare fra i 3 obiettivi sulla base delle esigenze.

La ripartizione fra i vari risultati non è adeguata in ragione della natura dello strumento (nessun numero standard di risultati e nessun costo medio).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Risorse umane	3,227	3,195	3,163	3,131	3,131	3,131	3,131	22,111
Altre spese amministrative	0,150	0,153	0,156	0,159	0,163	0,166	0,169	1,116
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	3,377	3,348	3,319	3,291	3,294	3,297	3,301	23,227

Esclusa la RUBRICA 5²² del quadro finanziario pluriennale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Risorse umane	3,565	3,658	3,778	3,925	4,139	4,384	4,631	28,080
Altre spese di natura amministrativa	1,282	1,456	1,652	1,875	2,079	2,310	2,557	13,210
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	4,847	5,114	5,430	5,799	6,218	6,694	7,188	41,290

TOTALE	8,224	8,462	8,750	9,090	9,512	9,991	10,489	64,517
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

²² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	17,4	17,3	17,1	16,9	16,9	16,9	16,9
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²³							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	13,0	12,9	12,8	12,6	12,6	12,6	12,6
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
19 01 04 08 ²⁴	- in sede						
	- nelle delegazioni	39,4	40,4	41,8	43,4	45,7	51,2
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	71,8	72,5	73,5	74,9	77,2	79,9	82,7

Le risorse umane nell'ambito della rubrica 5 corrispondono al fabbisogno di personale per gestire il nuovo strumento di partenariato.

Esse includono il personale del FPI che gestisce l'attuale ICI, pari a 3,6 AD; 7 AST; 4,3 AC, 2 AL a Washington = 17 ETP e una richiesta di personale aggiuntivo stimata come segue: 4 AD, 3 AST, 9 AC = 16 ETP.

19 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione del ciclo del programma e del progetto
Personale esterno	Gestione del ciclo del programma e del progetto

²³ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

²⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁵.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
<i>Specificare l'organismo di cofinanziamento</i>								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

²⁵ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁶ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.